

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali

Lanzarote, 25.X.2007

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione,

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri;

Considerando che ogni minore ha diritto, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato, alle misure di protezione rese necessarie dal suo status di minorenne;

Constatando che lo sfruttamento sessuale dei minori, in particolare sotto forma di pornografia e di prostituzione infantili, nonché tutte le forme di abuso sessuale di minori, ivi compresi i fatti commessi all'estero, mettono seriamente a rischio la salute e lo sviluppo psico-sociale dei minori;

Constatando che lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori hanno assunto proporzioni allarmanti, sia a livello nazionale che a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo sempre maggiore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte dei minori e degli autori di reato, e che per evitare e combattere questi problemi risulta indispensabile la cooperazione internazionale;

Considerando che il benessere e l'interesse superiore dei minori sono valori fondamentali condivisi da tutti gli Stati membri e devono essere promossi senza alcuna discriminazione;

Richiamando il Piano d'azione adottato in occasione del 3° Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005), in cui si raccomanda l'elaborazione di misure volte a porre fine allo sfruttamento sessuale di minori;

Richiamando in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. R (91) 11 sullo sfruttamento sessuale, la pornografia, la prostituzione e la tratta di minori e di giovani adulti, la Raccomandazione n. R (2001) 16 sulla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale, la Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185), e in particolare il suo articolo 9, nonché la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani (STCE n. 197);

Ricordando la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (1950, STCE n. 5), la Carta sociale europea riveduta (1996 STCE n. 163), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996, STCE n. 160);

Ricordando altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e in particolare il suo articolo 34, il Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantili, così come il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e di minori, nonché la Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione;

Ricordando la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (2004/68/GAI), la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sulla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) e la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI);

Tenendo nel debito conto gli altri strumenti e programmi internazionali pertinenti in materia, in particolare la Dichiarazione e il Piano d'azione di Stoccolma, adottati in occasione del 1° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali (27-31 agosto 1996); l'Impegno globale di Yokohama, adottato in occasione del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (17-20 dicembre 2001); l'Impegno e il Piano d'azione di Budapest, adottati in occasione della Conferenza preparatoria del 2° Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali (20-21 novembre 2001); la Risoluzione S-27/2 "Un mondo a misura di bambino", adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite; il programma triennale "Costruire un'Europa per e con i bambini", adottato a seguito del 3° Vertice e lanciato dalla Conferenza di Monaco (4-5 aprile 2006);

Decisi a contribuire efficacemente alla realizzazione dell'obiettivo comune di proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale, indipendentemente da chi ne è l'autore, e di fornire assistenza alle vittime;

Tenendo conto dell'esigenza di elaborare uno strumento internazionale globale incentrato sugli aspetti relativi alla prevenzione, alla protezione e al diritto penale in materia di lotta a tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, e che istituisca uno specifico meccanismo di controllo,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I – Obiettivi, principio di non discriminazione e definizioni

Articolo 1 – Obiettivi

1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di:

- a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori;
- b. tutelare i diritti dei minori vittime di sfruttamento e di abuso sessuale;
- c. promuovere la cooperazione nazionale e internazionale contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori;

2 Al fine di garantire un'efficace attuazione delle sue disposizioni dalle Parti, la presente Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Principio di non discriminazione

L'attuazione dalle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare la fruizione delle misure volte a tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza alcuna discriminazione fondata su sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale o sociale, appartenenza

a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o qualsiasi altra condizione.

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

- a. il termine "minore" indica una persona di età inferiore a 18 anni;
- b. l'espressione "sfruttamento e abuso sessuale di minori" comprende i comportamenti di cui agli articoli da 18 a 23 della presente Convenzione;
- c. il termine "vittima" designa ogni minore oggetto di sfruttamento o abuso sessuale.

Capitolo II – Misure di prevenzione

Articolo 4 – Principi

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per evitare tutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, nonché per proteggerli.

Articolo 5 – Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con minori

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per favorire la sensibilizzazione sulla protezione e sui diritti dei minori tra le persone che hanno regolari contatti con minori nei settori dell'istruzione, della sanità, della protezione sociale, della giustizia e della pubblica sicurezza, nonché in quelli relativi allo sport, alla cultura e alle attività ricreative.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone di cui al paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dei fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, dei mezzi per individuarli e della possibilità prevista dall'articolo 12, paragrafo 1.

3 Ciascuna delle Parti, conformemente al proprio diritto interno, adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporta regolari contatti con minori possano garantire che i candidati alle suddette professioni non siano stati condannati per atti di sfruttamento o di abuso sessuale di minori.

Articolo 6 – Educazione dei minori

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché i minori, nel corso della loro istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi di sfruttamento e di abuso sessuale, nonché sui mezzi di tutela,

in modo adatto al loro grado di sviluppo. Tali informazioni, fornite, ove necessario, in collaborazione con i genitori, rientrano nell'ambito più generale delle informazioni sulla sessualità e rivolgono una particolare attenzione alle situazioni di rischio, in particolare a quelle derivanti dall'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 7 – Programmi o misure di intervento preventivo

Ciascuna delle Parti assicura che le persone che temono di poter commettere uno dei reati previsti dalla presente Convenzione, possano avere accesso, ove necessario, a programmi o a misure d'intervento efficaci, volte a valutare e ad evitare i rischi che tali reati siano commessi.

Articolo 8 – Misure rivolte all'opinione pubblica

1 Ciascuna delle Parti organizza e promuove campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che forniscono informazioni sul fenomeno dello sfruttamento e dell'abuso sessuale di minori, nonché sulle misure di prevenzione che possono essere prese.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per evitare o vietare la diffusione di materiale che pubblicizza i reati previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 9 – Partecipazione dei minori, del settore privato, dei media e della società civile

1 Ciascuna delle Parti incoraggia i minori a partecipare, secondo il loro grado di sviluppo, all'elaborazione e all'attuazione di politiche, programmi e altre iniziative pubbliche relative alla lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori.

2 Ciascuna delle Parti incoraggia il settore privato, in particolare quello delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, dell'industria dei viaggi e del turismo e il settore bancario e finanziario, nonché la società civile, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche di prevenzione relative allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori, e ad attuare norme interne mediante l'autoregolamentazione o la coregolamentazione.

3 Ciascuna delle Parti incoraggia i media a fornire un'informazione appropriata riguardo tutti gli aspetti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della libertà di stampa.

4 Ciascuna delle Parti incoraggia il finanziamento di progetti e programmi messi in atto dalla società civile, ivi compreso, ove necessario, mediante la creazione di fondi, al fine di prevenire e proteggere i minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale.

Capitolo III – Autorità specializzate e organi di coordinamento

Articolo 10 – Misure nazionali di coordinamento e cooperazione

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie per garantire il coordinamento, a livello nazionale o locale, dei diversi organismi incaricati della protezione dei minori, della prevenzione e della lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori, in particolare nei settori dell'istruzione, della sanità, dei servizi sociali, della pubblica sicurezza e delle autorità giudiziarie.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per istituire o designare:

a. istituzioni adeguate, locali o nazionali, finalizzate a promuovere e a proteggere i diritti dei minori, assicurando che abbiano risorse e competenze specifiche;

b. meccanismi per la raccolta dei dati o punti d'informazione, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, al fine di monitorare e valutare i fenomeni di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, nel rispetto della necessità di protezione dei dati personali;

3 Ciascuna delle Parti incoraggia la cooperazione tra le autorità pubbliche competenti, la società civile e il settore privato, al fine di prevenire e combattere al meglio lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori.

Capitolo IV – Misure di protezione e assistenza alle vittime

Articolo 11 – Principi

1 Ciascuna delle Parti crea programmi sociali efficaci e istituisce strutture multidisciplinari volte a fornire il sostegno necessario alle vittime, ai loro parenti stretti e a coloro ai quali essi sono stati affidati.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché, quando l'età della vittima è incerta e vi è motivo di credere che si tratta di un minore, gli siano accordate le misure di protezione e di assistenza previste per i minori, in attesa di verificarne l'età.

Articolo 12 – Segnalazione di sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le norme di diritto interno in materia di riservatezza imposte ad alcuni professionisti chiamati a lavorare a contatto con minori non costituiscano un ostacolo, per i suddetti professionisti, alla possibilità di segnalare ai servizi competenti in materia di protezione dei minori qualsiasi situazione in cui vi sono fondati motivi di ritenere che un minore sia vittima di sfruttamento o di abuso sessuale.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare ogni persona che, in buona fede, è a conoscenza o ha sospetti di sfruttamento e di abuso sessuale di minori a segnalare questi fatti ai servizi competenti.

Articolo 13 – Servizi di assistenza

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per incoraggiare e sostenere l'istituzione di servizi di informazione, quali linee telefoniche o internet, che consentono di fornire consulenza a chi chiama, anche in via confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.

Articolo 14 – Assistenza alle vittime

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per fornire assistenza, a breve e a lungo termine, alle vittime per garantire il loro recupero fisico e psico-sociale. Le misure adottate conformemente al presente paragrafo tengono nel debito conto le opinioni, le necessità e le preoccupazioni del minore.

2 Ciascuna delle parti adotta delle misure, secondo quanto previsto dal proprio diritto interno, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti e con altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime.

3 Quando i genitori o le persone alle quali il minore è stato affidato sono coinvolti in fatti di sfruttamento o di abuso sessuale commessi nei suoi confronti, le procedure di intervento adottate conformemente all'articolo 11, paragrafo 1 prevedono:

- la possibilità di allontanare il presunto autore dei fatti;
- la possibilità di allontanare la vittima dal suo ambiente familiare. Le modalità e la durata di questo allontanamento sono stabilite conformemente all'interesse superiore del minore.

4 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le persone vicine alla vittima possano beneficiare, ove necessario, di un'assistenza terapeutica, in particolare di un sostegno psicologico di emergenza.

Capitolo V – Programmi o misure di intervento

Articolo 15 – Principi generali

1 Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, programmi o misure di intervento efficaci per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, per evitare e ridurre al minimo i rischi di reiterazione dei reati a sfondo sessuale nei confronti di minori. Tali programmi o misure d'intervento devono essere accessibili in ogni fase del procedimento, all'interno e all'esterno dell'ambiente carcerario, secondo quanto stabilito dal diritto interno.

2 Ciascuna delle Parti prevede o promuove, conformemente al proprio diritto interno, lo sviluppo di partenariati o di altre forme di cooperazione tra autorità

competenti, in particolare i servizi sanitari e sociali, le autorità giudiziarie e gli altri organismi incaricati di assistere le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2.

3 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare una valutazione della pericolosità e degli eventuali rischi di reiterazione dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione per le persone di cui all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, al fine di individuare programmi o misure appropriate.

4 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, di effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure di intervento attuate.

Articolo 16 – Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

1 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone perseguite per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione possono accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo condizioni che non siano né pregiudizievoli né contrarie ai diritti della difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle norme che regolano il principio della presunzione di innocenza.

2 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone condannate per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o alle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

3 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che siano elaborati o adattati programmi o misure di intervento per rispondere alle necessità di sviluppo dei minori che hanno commesso reati a sfondo sessuale, ivi compresi coloro che sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, al fine di trattare i loro disturbi del comportamento sessuale.

Articolo 17 – Informazione e consenso

1 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone di cui all'articolo 16, alle quali sono stati proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate dei motivi di tale proposta e che acconsentano al programma o alla misura con piena cognizione di causa.

2 Ciascuna delle Parti prevede, conformemente al proprio diritto interno, che le persone alle quali sono stati proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarli e, nel caso di persone condannate, che siano informate circa le possibili conseguenze di un loro rifiuto.

Capitolo VI – Diritto penale sostanziale

Articolo 18 – Abuso sessuale

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali:

a. partecipare ad attività sessuali con un minore che, conformemente alle pertinenti disposizioni di diritto nazionale, non ha raggiunto l'età legale per praticare attività sessuali;

b. partecipare ad attività sessuali con un minore:

- facendo uso di coercizione, forza o minaccia;

- abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, anche in ambito familiare;

- abusando di una situazione di particolare vulnerabilità del minore, in particolare in ragione di una disabilità fisica o mentale o di una situazione di dipendenza.

2 Ai fini del paragrafo 1, ciascuna delle Parti stabilisce l'età al di sotto della quale non è consentito partecipare ad attività sessuali con un minore.

3 Le disposizioni del paragrafo 1, lettera a), non hanno l'obiettivo di regolare le attività sessuali consensuali tra minorenni.

Articolo 19 – Reati relativi alla prostituzione minorile

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali:

a. reclutare un minore per la prostituzione o favorire l'esercizio da parte del minore della prostituzione;

b. costringere un minore alla prostituzione, trarne profitto o sfruttare un minore in altra maniera per tali fini;

c. far ricorso alla prostituzione minorile.

2 Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione minorile" indica il fatto di utilizzare un minore per attività sessuali, offrendo o promettendo denaro o qualsiasi altra forma di remunerazione, compenso o vantaggio, indipendentemente dal fatto che la promessa o il vantaggio siano rivolti al minore o a terzi.

Articolo 20 – Reati relativi alla pedopornografia

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali, se commesse illegalmente:

a. la produzione di materiale pedopornografico;

b. l'offerta o la messa a disposizione di materiale pedopornografico;

c. la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico;

d. il procurare a sé stessi o ad altri materiale pedopornografico;

e. il possesso di materiale pedopornografico

f. l'accedere, con cognizione di causa e mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico.

2 Ai fini del presente articolo, il termine "pedopornografia" indica qualsiasi materiale che ritrae visivamente un minore coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, reale o simulata, o qualsiasi rappresentazione di organi sessuali di minori a scopi principalmente sessuali.

3 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 1, lettere a) ed e), alla produzione e al possesso di:

- materiale pornografico costituito esclusivamente da rappresentazioni simulate o immagini realistiche di un minore inesistente;

- materiale pornografico in cui sono coinvolti minori che hanno raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o detenute da questi ultimi con il loro consenso e unicamente a loro uso privato.

4 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 1, lettera f).

Articolo 21 – Reati relativi alla partecipazione di un minore a spettacoli pornografici

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato le seguenti condotte intenzionali:

a. reclutare un minore per partecipare a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un minore a tali spettacoli;

b. costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici, trarne profitto o sfruttare un minore in altra maniera per tali fini;

c. assistere, con cognizione di causa, a spettacoli pornografici che comportano la partecipazione di minori.

2 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera c), ai casi in cui i minori sono stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1, lettera a) o b).

Articolo 22 – Corruzione di minori

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato il fare assistere intenzionalmente, a scopi sessuali, un minore che non ha raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, ad abusi sessuali o ad attività sessuali, anche senza che vi partecipi.

Articolo 23 – Adescamento di minori a scopi sessuali

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato la proposta intenzionale di un incontro, da parte di un adulto, mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ad un minore che non ha raggiunto l'età stabilita conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, al fine di commettere nei suoi confronti uno dei reati stabiliti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), quando tale proposta è stata seguita da atti concreti volti a realizzare il suddetto incontro.

Articolo 24 – Concorso e tentativo

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato, se intenzionale, il concorso nella commissione di uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere come reato, se intenzionale, il tentativo di commettere uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.

3 Ciascuna delle Parti può riservarsi il diritto di non applicare, totalmente o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettere b), d), e) e f), all'articolo 21, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 22 e all'articolo 23.

Articolo 25 – Competenza

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie al fine di stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso:

- a. sul suo territorio;
- b. a bordo di una nave battente la bandiera di tale Parte;
- c. a bordo di un aeromobile immatricolato secondo la normativa di tale Parte;
- d. da un proprio cittadino;
- e. da una persona con residenza abituale sul suo territorio.

2 Ciascuna delle Parti si adopera al fine di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il reato è commesso contro uno dei suoi cittadini o una persona con residenza abituale sul suo territorio.

3 Ciascuna delle Parti può dichiarare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, di riservarsi il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o a condizioni specifiche le norme sulla competenza stabilite dal paragrafo 1, lettera e) del presente articolo.

4 Al fine di perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare la propria competenza di cui al paragrafo 1, lettera d) alla condizione che gli atti siano ugualmente punibili nel luogo in cui sono stati compiuti.

5 Ciascuna delle Parti può dichiarare, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, di riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 4 del presente articolo relativamente ai reati stabiliti conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), secondo e terzo trattino, ai casi in cui il proprio cittadino ha la residenza abituale sul suo territorio.

6 Al fine di perseguire penalmente i reati stabiliti conformemente agli articoli 18, 19, 20, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 21 della presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare la propria competenza, di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), alla condizione che l'azione penale abbia inizio solo in seguito a una denuncia da parte della vittima o dello Stato del luogo in cui i reati sono stati commessi.

7 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la propria competenza sui reati fissati conformemente alla presente Convenzione, quando il presunto autore di reato si trova sul suo territorio e non può essere estradato verso una delle altre Parti, unicamente sulla base della sua nazionalità.

8 Quando più Parti rivendicano la propria competenza su un presunto reato fissato conformemente alla presente Convenzione, le Parti interessate si consultano, se del caso, al fine di stabilire quella più adatta a condurre l'azione penale.

9 Fatte salve le norme generali di diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata da una delle Parti conformemente al proprio diritto interno.

Articolo 26 – Responsabilità delle persone giuridiche

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione, se commessi a suo vantaggio da una persona fisica, che agisce individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale esercita una posizione dirigenziale al suo interno, sulla base di:

- a. un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- b. un potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- c. un potere di esercizio del controllo in seno alla persona giuridica.

2 Oltre ai casi già previsti dal paragrafo 1, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che una persona giuridica possa essere ritenuta responsabile, quando la mancanza di sorveglianza o di controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 ha reso possibile la commissione di

un reato fissato conformemente alla presente Convenzione a vantaggio della suddetta persona giuridica, da parte di una persona fisica che ha agito sotto la sua autorità.

3 Sulla base dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.

4 La determinazione di tale responsabilità lascia impregiudicati i casi di responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 27 – Sanzioni e misure

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che i reati fissati conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni comprendono misure privative della libertà che possono dar luogo a estradizione.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le persone giuridiche dichiarate responsabili conformemente all'articolo 26 siano punibili con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono o meno pene pecuniarie, ed eventualmente altre misure, in particolare:

- a. l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto di natura pubblica;
- b. il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c. l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d. i provvedimenti giudiziari di scioglimento.

3 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per:

a. consentire il sequestro e la confisca di:

- beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere i reati fissati conformemente alla presente Convenzione o per agevolare la commissione;
- proventi di tali reati o beni il cui valore corrisponde a tali proventi;

b. consentire la chiusura temporanea o permanente delle strutture utilizzate per commettere uno dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, o il divieto, temporaneo o permanente, per l'autore di tali reati, di esercitare l'attività professionale o di volontariato che comporta contatti con minori e nel corso della quale sono stati commessi i reati.

4 Ciascuna delle Parti può adottare altre misure nei confronti degli autori di reato, quali la decadenza dalla potestà genitoriale, il controllo o la sorveglianza delle persone condannate.

5 Ciascuna delle Parti può stabilire che i proventi di reato o i beni confiscati conformemente al presente articolo possano essere destinati a un fondo speciale, al

fine di finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di uno dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

Articolo 28 – Circostanze aggravanti

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per garantire che le seguenti circostanze, nella misura in cui non siano già degli elementi costitutivi del reato, possano essere considerate come aggravanti, secondo le apposite disposizioni di diritto interno, nella determinazione delle pene relative ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione:

- a. il reato ha seriamente danneggiato la salute fisica o mentale della vittima;
- b. il reato è stato preceduto o accompagnato da atti di tortura o di violenza grave;
- c. il reato è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile;
- d. il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che convive con il minore o da una persona che ha abusato della propria autorità;
- e. il reato è stato commesso da più persone che hanno agito congiuntamente;
- f. il reato è stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
- g. l'autore è stato condannato in precedenza per reati della stessa natura.

Articolo 29 – Precedenti penali

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per prevedere la possibilità di prendere in considerazione, nell'ambito della determinazione della pena, le sentenze definitive emesse da un'altra Parte per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

Capitolo VII – Indagini, azione penale e diritto processuale

Articolo 30 – Principi

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per far svolgere le indagini e i procedimenti penali nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del minore.

2 Ciascuna delle Parti provvede ad adottare un atteggiamento protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini e i procedimenti penali non aggravino il trauma sofferto dal minore e che la risposta penale, se del caso, sia seguita da una forma di assistenza.

3 Ciascuna delle Parti assicura che le indagini e i procedimenti penali siano trattati in via prioritaria e senza ritardi ingiustificati.

4 Ciascuna delle Parti assicura che le misure adottate, di cui al presente capitolo, non pregiudichino i diritti della difesa e le esigenze di un processo equo e imparziale, conformemente all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.

5 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura, conformemente ai principi fondamentali di diritto interno, necessarie per:

- garantire indagini e azioni penali efficaci per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, che consentano, se del caso, di condurre operazioni di infiltrazione;

- consentire alle unità e ai servizi investigativi l'identificazione delle vittime dei reati fissati conformemente all'articolo 20, in particolare grazie all'analisi del materiale pedopornografico, quale fotografie e registrazioni audiovisive, trasmesso o reso disponibile mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 31 – Misure generali di protezione

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per tutelare i diritti e gli interessi delle vittime, soprattutto in quanto testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali, e in particolare:

- a. informandole circa i loro diritti e i servizi disponibili e, salvo che preferiscano non ricevere tali informazioni, sul seguito dato alla loro denuncia, sui capi d'imputazione contestati, sullo svolgimento generale delle indagini o del procedimento penale e sul loro ruolo all'interno di esso, nonché sulla decisione resa.

- b. assicurando che, almeno nei casi di eventuale pericolo per le vittime e per le loro famiglie, queste possano essere informate, ove necessario, della rimessa in libertà temporanea o definitiva della persona imputata o condannata;

- c. consentendo alle vittime, conformemente alle regole processuali di diritto interno, di essere sentite, di fornire elementi di prova e di scegliere le modalità di presentazione e valutazione dei propri pareri, bisogni e preoccupazioni, direttamente o per mezzo di un intermediario;

- d. fornendo un'assistenza appropriata, affinché i loro diritti e interessi siano debitamente presentati e considerati;

- e. proteggendo la loro vita privata, l'identità e l'immagine, mediante misure conformi al diritto interno volte a evitare la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che consenta di risalire alla loro identità;

- f. assicurando che siano protette, così come le loro famiglie e i testimoni d'accusa, dai rischi di intimidazione, ritorsione e nuova vittimizzazione;

- g. assicurando che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori di reato nell'ambito dei locali dei servizi d'indagine e degli edifici giudiziari, salvo che le autorità competenti non decidano altrimenti, nell'interesse superiore del minore o per le necessità delle indagini o del procedimento.

2 Ciascuna delle Parti garantisce alle vittime, fin dal loro primo contatto con le autorità competenti, di avere accesso alle informazioni sui loro procedimenti giudiziari e amministrativi.

3 Ciascuna delle Parti prevede che le vittime abbiano accesso a un'assistenza legale, fornita gratuitamente ove ne sussistano i requisiti, quando possono avere la qualità di parte nel procedimento penale.

4 Ciascuna delle Parti prevede la possibilità di designare un rappresentante speciale della vittima quando, in base alle disposizioni di diritto interno, questa può avere la qualità di parte nel procedimento penale e i titolari della potestà genitoriale sono privati del diritto di rappresentanza del minore nel procedimento, a seguito di un conflitto d'interessi con la vittima.

5 Ciascuna delle Parti prevede, mediante misure legislative o di altra natura e conformemente alle condizioni previste dal proprio diritto interno, la possibilità per gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative di fornire assistenza e/o sostegno alle vittime, previo loro consenso, nel corso dei procedimenti penali relativi ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

6 Ciascuna delle Parti assicura che le informazioni siano fornite alle vittime, conformemente alle disposizioni del presente articolo, in maniera adatta alla loro età e al loro grado di maturità, nonché in una lingua che possano comprendere.

Articolo 32 – Avvio del procedimento

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie per non subordinare le indagini e le azioni penali per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione alla denuncia o all'accusa fatta dalla vittima, e per far proseguire il procedimento anche se la vittima ritira la sua denuncia.

Articolo 33 – Prescrizione

Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché il termine di prescrizione per avviare le azioni penali relative ai reati fissati conformemente agli articoli 18, 19, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), si protragga per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'avvio effettivo delle azioni penali, dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, e che sia proporzionato alla gravità del reato in questione.

Articolo 34 – Indagini

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure necessarie affinché le persone, le unità e i servizi incaricati delle indagini siano specializzati in materia di lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori o che tali persone siano formate a tal fine. Tali unità e servizi devono disporre di risorse finanziarie adeguate.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non costituisca un impedimento all'avvio dell'indagine penale.

Articolo 35 – Audizioni del minore

1 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché:

a. le audizioni del minore abbiano luogo senza ritardi ingiustificati, dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

b. le audizioni del minore si svolgano, ove necessario, in locali concepiti o adattati a tal fine;

c. le audizioni del minore siano condotte da professionisti formati a tal fine;

d. il minore sia sentito, ove possibile e necessario, sempre dalle stesse persone;

e. il numero di audizioni sia limitato al minimo e allo stretto necessario per lo svolgimento del procedimento penale;

f. il minore possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale o, ove necessario, da un adulto di sua scelta, salvo decisione contraria e motivata presa nei confronti di tale persona.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le audizioni della vittima o, ove necessario, di un minore testimone dei fatti, possano essere oggetto di una registrazione audiovisiva, e che tale registrazione possa essere ammessa quale mezzo di prova nel procedimento penale, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno.

3 Quando l'età della vittima risulta incerta e vi è la possibilità che si tratti di un minore, le misure previste dai paragrafi 1 e 2 sono applicate in attesa di verificarne l'età.

Articolo 36 – Procedimento giudiziario

1 Ciascuna delle Parti adotta, nel rispetto delle norme che disciplinano l'autonomia delle professioni giudiziarie e forensi, le misure legislative o di altra natura necessarie affinché sia resa disponibile una formazione in materia di diritti del minore, nonché di sfruttamento e di abuso sessuale di minori, a beneficio di tutte le persone coinvolte nel procedimento giudiziario, in particolare di giudici, procuratori e avvocati.

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura, conformemente alle norme previste dal proprio diritto interno, necessarie affinché:

a. il giudice possa ordinare che l'udienza si svolga senza la presenza del pubblico;

b. la vittima possa essere sentita in udienza senza essere presente, in particolare mediante il ricorso ad appropriate tecnologie della comunicazione.

Capitolo VIII – Registrazione e conservazione dei dati

Articolo 37 – Registrazione e conservazione dei dati nazionali relativi ai condannati per reati sessuali

1 Al fine di prevenire e perseguire i reati fissati conformemente alla presente Convenzione, ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie, conformemente alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali e alle altre norme e garanzie appropriate previste dal diritto interno, alla registrazione e alla conservazione dei dati relativi all'identità nonché al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

2 Ciascuna delle Parti, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa il nome e l'indirizzo dell'unica autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1.

3 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 possano essere trasmesse all'autorità competente di un'altra Parte, conformemente alle condizioni fissate dal suo diritto interno e ai pertinenti strumenti internazionali.

Capitolo IX – Cooperazione internazionale

Articolo 38 – Principi generali e misure di cooperazione internazionale

1 Le Parti cooperano tra loro, nella misura più ampia possibile, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e mediante l'applicazione degli appositi strumenti internazionali e regionali applicabili, degli accordi conclusi sulla base di normative uniformi e reciproche, nonché delle norme di diritto interno, al fine di:

- a. prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale di minori;
- b. proteggere le vittime e fornire loro assistenza;
- c. svolgere indagini o procedimenti relativi ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione;

2 Ciascuna delle Parti adotta le misure legislative o di altra natura necessarie affinché le vittime dei reati fissati conformemente alla presente Convenzione e commessi sul territorio di una delle Parti, diverso da quello in cui esse risiedono, possano adire le autorità competenti del loro Stato di residenza.

3 Quando una Parte, che subordina la mutua assistenza giudiziaria in materia penale o l'estradizione all'esistenza di un trattato, riceve una richiesta di assistenza giudiziaria o di estradizione da una delle Parti con cui non ha concluso il trattato in questione, la Parte può considerare la Convenzione come base legale della mutua assistenza giudiziaria in materia penale o dell'estradizione in relazione ai reati fissati conformemente alla presente Convenzione.

4 Ciascuna delle Parti si impegna a integrare, ove necessario, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori all'interno dei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a beneficio di Stati terzi.

Capitolo X – Meccanismo di controllo

Articolo 39 – Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti è formato dai rappresentanti delle Parti alla Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve aver luogo entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione per il decimo Stato firmatario ad aver ratificato. Successivamente, il Comitato si riunisce su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario generale.

3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 40 – Altri rappresentanti

1 L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario per i diritti umani, il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC), nonché altri pertinenti comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa, designano ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti.

2 Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo aver consultato quest'ultimo.

3 I rappresentanti della società civile, e in particolare le organizzazioni non governative, possono essere ammessi in qualità di osservatori presso il Comitato delle Parti, in base alla procedura stabilita dalle pertinenti norme del Consiglio d'Europa.

4 I rappresentanti designati in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 di cui sopra, prendono parte alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 41 – Funzioni del Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione. Il regolamento interno del Comitato delle Parti determina la procedura di valutazione relativa all'attuazione della presente Convenzione.

2 Il Comitato delle Parti è incaricato di agevolare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi tra gli Stati, al fine di migliorare la loro capacità di prevenzione e di lotta allo sfruttamento e all'abuso sessuale di minori.

3 Il Comitato delle Parti, ove necessario, è inoltre incaricato di:

a. agevolare l'utilizzo e l'attuazione effettivi della presente Convenzione, ivi compresa l'individuazione di qualsiasi problema in materia, nonché gli effetti di qualsiasi dichiarazione o riserva fatta conformemente alla presente Convenzione;

b. esprimere un parere su qualsiasi questione relativa all'applicazione della presente Convenzione, nonché agevolare lo scambio di informazioni circa eventuali significativi sviluppi sul piano giuridico, politico e tecnologico.

4 Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nell'esercizio delle sue funzioni, conformemente al presente articolo.

5 Il Comitato europeo per i problemi della criminalità (CDPC) è tenuto periodicamente al corrente sulle attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo XI – Relazione con altri strumenti internazionali

Articolo 42 – Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, e con il suo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia

La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e del suo Protocollo opzionale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile e la pedopornografia; il suo scopo è quello di rafforzare la protezione garantita da tali strumenti, nonché di sviluppare ed integrare le norme ivi contenute.

Articolo 43 – Relazione con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le Parti alla presente Convenzione sono parte o lo saranno in futuro, che contengono disposizioni relative alle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che garantiscono una maggiore protezione e assistenza nei confronti dei minori vittime di sfruttamento o di abuso sessuale.

2 Le Parti alla Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali relativi alle materie disciplinate dalla presente Convenzione, al fine di integrarne e rafforzarne le disposizioni, nonché di agevolare l'applicazione dei principi che sancisce.

3 Le Parti che sono membri dell'Unione europea applicano, nelle loro reciproche relazioni, le norme comunitarie e dell'Unione europea nella misura in cui esistano norme comunitarie o dell'Unione europea che disciplinano lo specifico tema e che sono applicabili al caso di specie, senza pregiudizio per l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione e senza pregiudizio per la sua piena applicazione nei confronti delle altre Parti.

Capitolo XII – Emendamenti alla Convenzione

Articolo 44 – Emendamenti

1 Ogni emendamento alla presente Convenzione, proposto da una Parte, è comunicato al Segretario generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati firmatari, agli Stati parte, alla Comunità europea, agli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, paragrafo 1, e agli Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 1.

2 Ogni emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato europeo per i problemi criminali (CDPC), che trasmette al Comitato dei Ministri il suo parere a riguardo.

3 Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto e il parere formulato dal CDPC e, dopo aver consultato gli Stati che non sono parte alla presente Convenzione, può adottare l'emendamento.

4 Il testo di qualsiasi emendamento adottato dal Comitato dei Ministri conformemente al paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5 Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti hanno informato il Segretario generale di averlo accettato.

Capitolo XIII – Clausole finali

Articolo 45 – Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno preso parte alla sua elaborazione, nonché della Comunità europea.

2 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data in cui 5 firmatari, tra cui almeno 3 Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano acconsentito ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo che precede.

4 Quando uno Stato di cui al paragrafo 1 o la Comunità europea esprime successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, quest'ultima entra in vigore nei suoi confronti il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 46 – Adesione alla Convenzione

1 In seguito all'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo aver consultato le Parti alla Convenzione e aver ottenuto il loro unanime consenso, può invitare qualsiasi Stato non membro che non ha preso parte all'elaborazione della Convenzione ad aderirvi mediante decisione presa alla maggioranza prevista dall'articolo 20, lettera d) dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimità di voti dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto di seggio in seno al Comitato dei Ministri.

2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 47 – Applicazione territoriale

1 Ogni Stato o la Comunità europea, al momento della firma o a quello del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può indicare il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.

2 Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, può estendere l'applicazione della presente Convenzione agli altri territori indicati in tale dichiarazione, di cui garantisce le relazioni internazionali o a nome dei quali è autorizzata alla stipula. Nei confronti di tali territori, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due precedenti paragrafi può essere ritirata, nei confronti dei territori indicati in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diviene effettivo il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 48 – Riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione, salvo quelle espressamente previste. Ogni riserva può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 49 – Denuncia

1 Ciascuna delle Parti può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia diviene effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 50 – Notifica

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa procede alla notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati firmatari, agli Stati parte, alla Comunità europea, agli Stati invitati a sottoscrivere la presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 45, nonché agli Stati invitati ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, di:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 45 e 46;
- d. ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 44, nonché la data di entrata in vigore del suddetto emendamento;
- e. ogni riserva di cui all'articolo 48;
- f. ogni denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 49;
- g. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lanzarote, il 25 ottobre 2007, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e agli altri Stati invitati ad aderire alla presente Convenzione.